

CITTA' DI ARCO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA PARTECIPAZIONE E LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI E DELLE CITTADINE

Approvato con deliberazione del Consiglio n. 106 di data 22 dicembre 1998

Testo coordinato

di cui alla deliberazione del Consiglio comunale n. 16 di data 28 marzo 2018 *di cui alla deliberazione del Consiglio comunale n. 41 di data 27 agosto 2018*

Allegato D)
alla deliberazione del Consiglio comunale n. 41 di data 27 agosto 2018

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott. Rolando Mora

INDICE

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1	Finalità e contenuti - Titolari dei diritti.	Pag. 5
Art. 2	Strumenti di consultazione e partecipazione dei cittadini.	Pag. 5

CAPO II

COMITATI DI PARTECIPAZIONE

Art. 3	Composizione dei comitati.	Pag. 6
Art. 4	Nomina e durata dei comitati.	Pag. 6
Art. 5	Funzioni dei comitati.	Pag. 7
Art. 6	Sede dei comitati.	Pag. 7

CAPO III

CONSULTE

Art. 7	Costituzione e funzioni delle consulte.	Pag. 8
Art. 8	Composizione consulte.	Pag. 8

CAPO IV

VALORIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO

Art. 9	Interventi a favore dell'associazionismo.	Pag. 9
Art. 10	Albo delle associazioni.	Pag. 9
Art. 11	Modalità di iscrizione.	Pag. 9
Art. 12	Concessione in uso di sedi ed attrezzature alle associazioni.	Pag. 10

CAPO V

STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 13	Incontri con i comitati di partecipazione e con le consulte.	Pag. 11
Art. 14	Assemblee pubbliche finalizzate.	Pag. 11
Art. 15	Assemblee - Organizzazione e partecipazione.	Pag. 12
Art. 16	Consigli comunali aperti.	Pag. 12
Art. 17	Rapporti con agenzie educative, culturali, religiose, economiche turistiche e assistenziali.	Pag. 12
Art. 18	Sportello dei cittadini.	Pag. 12
Art. 19	Ricerche e sondaggi.	Pag. 13
Art. 20	Istanze.	Pag. 13
Art. 21	Petizioni.	Pag. 13
Art. 22	Istruttorie Pubbliche	Pag. 14
Art. 23	Conclusione istruttoria	Pag. 15

CAPO VI

DIFENSORE CIVICO

Art. 24	Compiti del difensore civico.	Pag. 16
Art. 25	Modalità e procedure di intervento.	Pag. 16

CAPO VII

REFERENDUM - NORME GENERALI

Art. 26	Finalità	Pag. 17
Art. 27	Consultazione di una parte della popolazione	Pag. 17
Art. 28	Referendum ammessi - data di effettuazione	Pag. 17
Art. 29	Iniziativa referendaria	Pag. 18
Art. 30	Iniziativa del Consiglio comunale	Pag. 18
Art. 31	Iniziativa dei cittadini	Pag. 19
Art. 32	Comitato dei garanti	Pag. 19
Art. 33	Raccolta ed autentica firme	Pag. 20

CAPO VIII

LE PROCEDURE PRELIMINARI ALLA VOTAZIONE

Art. 34	Norme generali	Pag. 22
Art. 35	Indizione del referendum	Pag. 22
Art. 36	Interruzione delle operazioni referendarie	Pag. 23
Art. 36	Commissione informativa	Pag. 23

CAPO IX

ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE DI VOTAZIONE E DI SCRUTINIO

Art. 38	Organizzazione	Pag. 24
Art. 39	Liste referendarie	Pag. 24
Art. 40	L’Ufficio di Sezione	Pag. 24
Art. 41	Organizzazione ed orario delle operazioni	Pag. 25
Art. 42	Determinazione dei risultati del referendum	Pag. 25

CAPO X

LA PROPAGANDA PER I REFERENDUM

Art. 43	Disciplina della propaganda a mezzo di manifesti	Pag. 27
---------	--	---------

CAPO XI

ATTUAZIONE DEL RISULTATO DEL REFERENDUM

Art. 44	Provvedimenti del Consiglio comunale	Pag. 28
Art. 45	Informazione dei cittadini	Pag. 28

CAPO XII

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 46	Albo delle associazioni.	Pag. 29
Art. 47	Entrata in vigore.	Pag. 29

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Finalità e contenuti - Titolari dei diritti

1. Il presente regolamento stabilisce le modalità per l'attuazione delle forme di consultazione e partecipazione previste dalla normativa regionale e dallo Statuto comunale, intese a promuovere e valorizzare la partecipazione dei cittadini all'amministrazione del Comune.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano, salvo diverso esplicito riferimento, oltre che ai cittadini residenti nel Comune di Arco:
 - a) ai cittadini non residenti, ma che nel comune esercitino la propria attività prevalente di lavoro e/o di studio;
 - b) agli stranieri e agli apolidi residenti nel Comune o che comunque vi svolgano la propria attività prevalente di lavoro e/o di studio.

Art. 2

Strumenti di consultazione e partecipazione dei cittadini

1. In conformità a quanto stabilito dall'articolo 7 dello Statuto comunale la consultazione dei cittadini su rilevanti problemi di competenza comunale è assicurata dai seguenti strumenti:
 - a) incontri con i comitati di partecipazione e con le consulte;
 - b) assemblee pubbliche finalizzate;
 - c) consigli comunali aperti;
 - d) rapporti con agenzie educative, culturali, religiose, economiche, turistiche e assistenziali presenti sul territorio;
 - e) sportello dei cittadini;
 - f) ricerche e sondaggi.
2. La partecipazione dei cittadini all'azione amministrativa è assicurata inoltre mediante gli strumenti delle istanze e delle petizioni, del referendum, del diritto di accesso agli atti e del difensore civico.

CAPO II

COMITATI DI PARTECIPAZIONE

Art. 3

Composizione dei comitati

1. I Comitati di partecipazione sono organismi rappresentativi delle comunità di Arco, Oltresarca, Romarzollo e S. Giorgio-Linfano.
2. Ogni Comitato è composto da un massimo di sette membri democraticamente eletti in pubbliche assemblee. I membri dei comitati eleggono al loro interno un Presidente del comitato stesso.
3. Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di prendere la parola e di votare solo i cittadini residenti nell'ambito del territorio di ogni singola comunità, con riferimento alla planimetria allegata al presente regolamento.

Art. 4

Nomina e durata dei comitati

1. I Comitati di partecipazione hanno una durata pari a quella del Consiglio comunale e vengono rinnovati a seguito delle elezioni comunali.
2. Il Sindaco, entro 90 giorni dal giuramento, convoca pubbliche assemblee per la nomina dei comitati, con avviso affisso agli albi frazionali almeno venti giorni prima della data fissata per la riunione.
3. Per la nomina dei membri dei comitati potranno essere presentate candidature e liste.
4. Ogni assemblea designa un proprio presidente e procede quindi alla nomina dei membri dei comitati con sistemi autonomamente determinati, a condizione che siano garantiti i principi democratici (diritto al voto, libertà di voto, principio di maggioranza).
5. I Comitati devono essere rinnovati qualora perdano, per dimissioni o altre cause, la maggioranza dei componenti.
6. Ogni questione relativa alla nomina dei comitati ed al loro funzionamento deve essere sottoposta all'esame del Consiglio comunale, la cui decisione è definitiva.

Art. 5 **Funzioni dei comitati**

1. I comitati hanno la funzione essenziale di favorire una maggiore coesione fra la periferia ed il centro e di essere un attento osservatorio sui bisogni emergenti dei centri minori.
2. A tale scopo, i comitati operano in totale autonomia, promuovendo incontri, assemblee, dibattiti ed ogni altra iniziativa ritenuta utile.
3. I comitati hanno funzioni consultive e propositive, non vincolanti per l'amministrazione comunale, relativamente alla programmazione economica, urbanistica, sociale e culturale.
4. La Giunta comunale deve chiedere il parere dei comitati sulle seguenti materie:
 - bilancio di previsione e piano delle opere pubbliche;
 - piani di programmazione urbanistica;
 - piani di programmazione economica.
5. Nella richiesta di parere, il Sindaco, in relazione alla complessità della tematica, determinerà il termine, non inferiore a trenta giorni, entro il quale il Comitato è tenuto ad esprimersi.
6. Trascorso il termine assegnato, la Giunta potrà prescindere dal parere, che resta comunque consultivo e non vincolante.
7. La Giunta comunale è tenuta a valutare tutte le proposte dei Comitati ed a rispondere alle stesse in forma scritta e motivata, entro il termine di trenta giorni, eccezionalmente prorogabile in relazione alla complessità della materia.

Art. 6 **Sede dei comitati**

1. Ai Comitati di partecipazione sarà assegnata dalla Giunta comunale una sede adeguata per lo svolgimento delle attività previste dallo statuto e dal presente regolamento.
2. All'esterno della sede sarà installato un albo per le affissioni riservato ai Comitati di partecipazione.

CAPO III

CONSULTE

Art. 7

Costituzione e funzioni delle consulte

1. Per assicurare una più intensa partecipazione di cittadini, associazioni e categorie nella gestione di problematiche di rilevante interesse sociale, il Consiglio comunale può istituire delle consulte nei settori educativo-culturale, sportivo-ricreativo, economico e socio-assistenziale.
2. Le consulte esercitano funzioni consultive e di proposta nei confronti del Consiglio e della giunta comunale, in particolare nella fase di predisposizione di provvedimenti che attengono ai settori indicati nel precedente comma.

Art. 8

Composizione consulte

1. La composizione di ogni singola consulta sarà determinata dal Consiglio comunale sulla base dei seguenti criteri generali:
 - a) ogni consulto sarà composta da una rappresentanza del Consiglio comunale e da una rappresentanza delle associazioni o dei gruppi che operano nell'ambito delle tematiche di settore;
 - b) nella rappresentanza del Consiglio comunale dovrà essere assicurata la presenza della minoranza consiliare;
 - c) i rappresentanti delle associazioni dovranno essere designati dalle stesse in forma autonoma;
 - d) le due rappresentanze dovranno essere paritarie, salvo motivate eccezioni.
2. Ogni consulto provvederà, in sede di prima convocazione, alla nomina del suo presidente ed alla designazione di un segretario verbalizzante
3. La prima riunione delle consulte è convocata dal Sindaco e deve aver luogo entro trenta giorni dalla data di adozione della deliberazione consiliare di nomina.

CAPO IV **VALORIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO**

Art. 9 **Interventi a favore dell'associazionismo**

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione tra i cittadini mediante:
 - a) l'accesso alla documentazione di cui è in possesso l'Amministrazione, l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali, apporti di natura tecnico-professionale ed organizzativa;
 - b) la concessione in uso di sedi e attrezzature nonché forme di incentivazione economico-finanziaria nei modi stabiliti dalla legge e dal regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari.

Art. 10 **Albo delle associazioni**

1. Viene istituito l'albo comunale delle associazioni, articolato nei settori educativo-culturali, sportivo-ricreativo, economico e socio assistenziale, ove vengono iscritte, a domanda, le associazioni operanti sul territorio.
2. Per l'iscrizione all'albo le associazioni devono presentare un proprio statuto da cui risultino:
 - a) eleggibilità delle cariche;
 - b) volontarietà dell'adesione e del recesso dei membri;
 - c) compatibilità dello scopo sociale con le finalità generali e gli obiettivi stabiliti dallo Statuto comunale.
3. L'iscrizione all'albo è condizione necessaria affinché il Comune possa attivare gli interventi previsti all'articolo precedente.

Art. 11 **Modalità di iscrizione**

1. La domanda di iscrizione all'albo delle associazioni va effettuata su apposito modulo e deve essere corredata dalla seguente documentazione:
 - a) copia dell'atto costitutivo o dello statuto sociale, avente data certa, dal quale risultino le finalità, la sede e le fonti di finanziamento;
 - b) elenco delle cariche sociali e relativi nominativi;
 - c) dichiarazione di ripudiare fascismo, nazismo e ogni altra ideologia totalitaria e discriminatoria delle identità e degli orientamenti dei cittadini e delle cittadine in sintonia con i principi costituzionali ed in particolare di quelli di uguaglianza e libertà espressi dall'art. 3 della Costituzione.
2. Le eventuali modifiche dello statuto e delle cariche sociali vanno comunicate entro 30 giorni.

3. L’iscrizione all’albo, previa istruttoria delle domande pervenute, effettuata a cura della Segreteria del Comune, è disposta con provvedimento del Dirigente.
 4. L’eventuale esclusione può essere disposta con decisione motivata solo in caso di carenza di requisiti di cui al precedente articolo del presente regolamento.
Ai richiedenti va comunicato l’esito della domanda entro 30 giorni dalla presentazione della stessa.

Art. 12

Concessione in uso di sedi ed attrezzature alle associazioni.

1. La concessione alle associazioni di sedi e di attrezzature da parte del Comune sarà di norma a titolo gratuito, sulla base di un contratto di comodato che prevederà le seguenti clausole principali:
 - a) oneri a carico del concessionario:
 - manutenzione ordinaria e piccole riparazioni;
 - spese di gestione (riscaldamento, luce, pulizie, ecc.);
 - conservazione ed uso esclusivo dei beni per gli scopi per i quali sono stati concessi;
 - restituzione in caso di scioglimento dell'associazione o di richiesta motivata del Comune;
 - b) oneri a carico del Comune: la manutenzione straordinaria.
 2. Potrà essere richiesto il pagamento di canoni di locazione qualora la situazione economico-finanziaria dell'associazione presenti costantemente dati positivi.
 3. La medesima sede potrà essere concessa in comodato anche a più associazioni. **CAPO V**

STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 13

Incontri con i comitati di partecipazione e con le consulte

1. La Giunta comunale incontrerà i Comitati di partecipazione ogni qualvolta lo riterrà opportuno e comunque almeno una volta all'anno.
2. La Giunta comunale è inoltre tenuta ad incontrare i Comitati di partecipazione entro il termine di trenta giorni dalla loro richiesta.
3. Per esaminare particolari problematiche nei settori educativo-culturale, sportivo-ricreativo, economico e socio-assistenziale, il Sindaco e/o l'Assessore competente possono chiedere incontri con le consulte di settore.

Art. 14

Assemblee pubbliche finalizzate

1. Il Consiglio e/o la Giunta comunale, anche in accordo con i comitati di partecipazione, possono convocare pubbliche assemblee per l'esame di specifici argomenti di particolare rilevanza.
2. L'organo comunale che decide la consultazione definisce con apposita deliberazione l'argomento, l'eventuale ambito territoriale ed il termine entro il quale la stessa avrà luogo.
3. Il Sindaco stabilisce, entro il termine fissato, la data ed il luogo nel quale si terrà l'assemblea, dandone tempestivo avviso mediante idonee forme di pubblicità.
4. Alle assemblee il Sindaco invita gli Assessori, i Consiglieri comunali ed eventualmente i componenti delle commissioni consiliari competenti per materia.

Art. 15
Assemblee - Organizzazione e partecipazione

1. Le assemblee pubbliche indette dall'Amministrazione comunale sono presiedute dal Presidente del Consiglio.
2. All'Assemblea può assistere un dipendente comunale designato dal Segretario comunale, che svolge funzioni di segreteria, cura la registrazione dei lavori e presta la sua assistenza al presidente per il miglior svolgimento della riunione.
3. La partecipazione all'assemblea è aperta a tutti i cittadini interessati all'argomento in discussione, ai quali è assicurata piena libertà d'espressione, d'intervento e di proposta, secondo l'ordine dei lavori approvato all'inizio dell'assemblea, su proposta del presidente.
4. Le conclusioni dell'assemblea sono espresse con un documento che riassume i pareri e le proposte avanzate dagli intervenuti ed il presidente provvede a trasmetterne copia all'organo che ha promosso la riunione ed al Sindaco.

Art. 16
Consigli comunali aperti

1. Il Consiglio comunale può organizzare su temi specifici consigli comunali aperti secondo le norme contenute nel Regolamento del consiglio comunale.

Art. 17

Rapporti con agenzie educative, culturali, religiose, economiche, turistiche e assistenziali

1. Il Sindaco e/o Assessori competenti manterranno i rapporti con gli enti, le istituzioni e le agenzie educative, culturali, religiose, economiche, turistiche e assistenziali presenti sul territorio, sia per avere da tali istituti un apporto nella formazione dei provvedimenti e nella soluzione di problemi generali, sia per istituire forme collaborative utili alla collettività ed agli aderenti ad essi.

Art. 18
Sportello dei cittadini

1. Nell'ambito della struttura organizzativa del Comune, è istituito un apposito servizio addetto alla comunicazione con i cittadini ed alle relazioni con il pubblico.
2. Il servizio relazioni con il pubblico provvede, anche mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche:
 - a) all'informazione ai cittadini sullo stato delle pratiche da essi avviate e sulle procedure necessarie per ottenere i provvedimenti richiesti;
 - b) alla comunicazione dei provvedimenti adottati e delle iniziative promosse dall'Amministrazione comunale che siano di interesse generale;
 - c) alla informazione sugli strumenti di partecipazione e di consultazione previsti dallo Statuto comunale e dai regolamenti comunali.

Art. 19
Ricerche e sondaggi

1. Il Consiglio comunale, al fine di acquisire elementi di valutazione e di giudizio per indirizzare le sue scelte di politica amministrativa, relative ad interventi che incidono in misura rilevante sulle condizioni e sugli interessi dei cittadini o di una parte di essi, può effettuare la consultazione della popolazione a mezzo di questionari, sondaggi di opinione, verifiche a campione.
2. La consultazione può essere effettuata nei confronti:
 - a) di particolari fasce di cittadini, individuati in base alla classe di età, all'attività esercitata od alla condizione non lavorativa, all'ambito territoriale nel quale risiedono, in relazione alla specifica finalità che la stessa persegue;
 - b) di un campione limitato, individuato mediante sorteggio dagli schedari, liste, archivi informatici di cui il Comune dispone o individuato da apposito istituto di rilevazione statistica se l'indagine viene assegnata ad uno di questi.
3. Il Sindaco, dopo la comunicazione al Consiglio, ove lo ritenga opportuno, rende noto ai cittadini il risultato della consultazione a mezzo di avvisi da esporsi agli albi comunali e mediante deposito dei risultati stessi presso gli uffici.
4. L'utilizzazione dei risultati della consultazione è rimessa, sotto ogni aspetto, all'apprezzamento ed alle valutazioni discrezionali del Consiglio comunale.

Art. 20
Istanze

1. L'istanza è una formale richiesta scritta da parte di singoli cittadini, associazioni od organismi di partecipazione, rivolta al Sindaco per chiedere ragioni sui singoli aspetti dell'attività amministrativa.
2. Possono essere oggetto di istanza solo effettivi interessi collettivi, in materie di competenza comunale.
3. Nell'istanza è indicato il recapito del soggetto cui va inoltrata la risposta del Sindaco, che deve esser comunicata entro trenta giorni dal ricevimento.

Art. 21
Petizioni

1. La petizione consiste in una formale domanda sottoscritta da almeno cinquanta cittadini o da almeno tre associazioni iscritte all'albo per esporre comuni necessità e chiedere adeguati provvedimenti amministrativi.
2. Il Sindaco, al quale la petizione è rivolta, sottopone la questione al competente organo o ufficio dell'Amministrazione, che procede al suo esame e predisponde le modalità di intervento.
3. Dell'esito dell'istruttoria viene informato entro trenta giorni il soggetto primo firmatario della petizione.

Art. 22
Istruttorie Pubbliche

1. L'adozione di atti amministrativi a carattere generale o comunque relativi a materie ove più è avvertita la sensibilità sociale della comunità, nonché l'approvazione di progetti preliminari di opere pubbliche di particolare rilievo di importi superiori ai 2.000.000,00, può essere preceduta da istruttoria pubblica di cui all'art. 12 dello Statuto, ove non sia prevista da specifiche disposizioni normative di settore una partecipazione generalizzata al procedimento.
2. La proposta di istruttoria pubblica, qualora provenga dall'iniziativa di cittadini iscritti nelle liste elettorali, in numero non inferiore a 300, deve recare in calce allo schema di provvedimento e relativa relazione, le sottoscrizioni dei proponenti autenticate dal Segretario comunale o da altro Funzionario incaricato ai sensi di legge o da consiglieri comunali che abbiano preventivamente comunicato la propria disponibilità al Sindaco, e corredate del certificato di iscrizione nelle liste elettorali del Comune, anche cumulativo.
3. Lo schema di provvedimento e la relativa relazione, da depositare presso la Segreteria comunale, saranno predisposti dalla Giunta municipale o da un terzo dei consiglieri comunali qualora la proposta di istruttoria pubblica sia di loro iniziativa.
4. Alla indizione dell'istruttoria pubblica da parte del Consiglio comunale, viene data adeguata pubblicità anche mediante pubblicazione di avviso e manifesto diffuso nelle pubbliche affissioni e se del caso con altri mezzi di informazione.
5. Le sedute relative all'istruttoria sono presiedute dal Presidente del Consiglio comunale al quale spetta anche la convocazione delle eventuali sedute successive debitamente pubblicizzate assistito dal Dirigente/Funzionario responsabile del procedimento amministrativo. Di ogni seduta viene redatto processo verbale sottoscritto dal Presidente del Consiglio comunale e dal funzionario verbalizzante.
6. Tutti coloro che hanno un qualunque interesse possono far pervenire il giorno prima della data fissata per la seduta, osservazioni scritte o memorie che vengono acquisite agli atti del procedimento.
7. All'inizio della seduta il Presidente del Consiglio comunale relaziona, anche con l'ausilio di un funzionario dell'Amministrazione, sul contenuto delle materie oggetto dell'istruttoria e delle osservazioni o memorie presentate ai sensi del comma 6.
8. Le persone del pubblico che intendono intervenire nel corso della seduta devono iscriversi a parlare.
9. Spetta al Presidente del Consiglio comunale regolare l'ordine di svolgimento delle sedute, anche fissando i tempi di intervento.
10. Il Presidente può disporre l'immediata espulsione di chi turba l'ordine o viola le disposizioni del presente regolamento.

Art. 23
Conclusione istruttoria

1. L'istruttoria pubblica deve concludersi entro 30 giorni dalla prima seduta.
2. Spetta al Presidente del Consiglio comunale dichiarare chiusa la fase dell'istruttoria pubblica e predisporre con l'assistenza del dirigente/Funzionario responsabile del relativo procedimento apposita relazione riassuntiva delle proposte emerse da trasmettere agli organi comunali per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
3. Negli atti che esprimono le decisioni dell'organo comunale competente in merito alle questioni oggetto dell'istruttoria pubblica deve essere fatto espresso riferimento ai contenuti emersi nel corso delle udienze, come risultanti dalla relazione riassuntiva di cui al precedente comma 2. Nelle decisioni dell'organo comunale devono altresì essere chiaramente indicate eventuali ragioni di dissenso o contrarietà rispetto alle risultanze dell'istruttoria medesima

CAPO VI **DIFENSORE CIVICO**

Art. 24

Compiti del difensore civico

1. Il Comune di Arco ha attivato l'istituto del difensore civico mediante convenzione, stipulata in data 8 settembre 1992, con il difensore civico operante nel territorio della Provincia Autonoma di Trento.
2. Spetta al difensore civico seguire, su richiesta degli interessati, l'adozione degli atti e lo svolgimento dei procedimenti posti in essere dal Comune, nonché dalle aziende e dalle istituzioni comunali, in modo che ne siano assicurate la tempestività e la regolarità, e segnalare al Sindaco eventuali ritardi, irregolarità e disfunzioni nonché la loro causa.

Art. 25

Modalità e procedure di intervento

1. Ogni cittadino può chiedere l'intervento del difensore civico per:
 - a) chiedere informazioni e notizie relative a pratiche in corso;
 - b) segnalare ritardi, irregolarità e disfunzioni relativi ad atti e procedimenti di competenza comunale;
 - c) chiedere il rispetto delle norme in materia di diritto di accesso agli atti e documenti di competenza comunale.
2. Il difensore civico svolge la sua attività in piena libertà ed indipendenza, attivando tutte le procedure e gli strumenti previsti dalle disposizioni provinciali in materia.
3. Il Sindaco dovrà dare risposta alle richieste di informazioni e/o di documenti da parte del difensore civico entro e non oltre venti giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

CAPO VII

REFERENDUM NORME GENERALI

Art. 26

Finalità

1. Il referendum è istituto di partecipazione popolare previsto dalla legge e disciplinato dallo statuto comunale e dal presente regolamento. Possono essere richiesti referendum consultivi, propositivi, abrogativi, nonché confermativi delle modifiche statutarie. Quest'ultimo trova una disciplina specifica nell'art. 13 bis dello Statuto comunale.
2. Il referendum deve avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale, eccettuate quelle espressamente non ammesse dallo statuto comunale.
3. Con la consultazione referendaria i cittadini esprimono la loro volontà ed i loro orientamenti in merito a temi, iniziative, programmi e progetti d'interesse generale della comunità.
4. Il quesito, consistente in una unica domanda deve essere formulato in modo breve, chiaro e preciso in modo da permettere una risposta affermativa o negativa.

Art. 27

Consultazione di una parte della popolazione

1. Il referendum può essere effettuato per la consultazione di una parte della popolazione, insediata su un ambito delimitato del territorio comunale, quando l'oggetto riguardi esclusivamente quella zona ed i suoi abitanti ed il pronunciamento richiesto non sia suscettibile di produrre effetti che si estendano all'intera comunità, tali da modificare le condizioni che rendono omogenea ed equamente ordinata l'attività del Comune rispetto all'intera collettività alla quale è preposto.
2. L'ambito della consultazione deve essere possibilmente definito tenendo conto dei confini delle sezioni elettorali.

Art. 28

Referendum ammessi - Data di effettuazione

1. In ogni anno possono essere ammessi al massimo due referendum.
2. Le consultazioni referendarie vengono effettuate annualmente, riunite in un'unica giornata di domenica non in coincidenza con altre operazioni di voto.
3. La data per l'effettuazione dei referendum è stabilita dal Sindaco, sentita la Conferenza dei capigruppo consiliari ed i Comitati promotori dei referendum d'iniziativa popolare, almeno sessanta giorni prima di quello in cui dovranno tenersi le consultazioni.

4. Il referendum non può aver luogo quando il Consiglio comunale è sospeso dalle funzioni o sciolto, nonché nei sei mesi precedenti al suo rinnovo a seguito della scadenza naturale del mandato.

Art. 29

Iniziativa referendaria

1. Il referendum è indetto dal Sindaco, a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio comunale:
 - a) per iniziativa dello stesso Consiglio;
 - b) per iniziativa di cittadini, in numero non inferiore a quello stabilito dallo statuto comunale, rappresentati dal Comitato dei promotori;
2. Le modalità per l'esercizio dell'iniziativa referendaria sono stabilite dai successivi articoli.

Art. 30

Iniziativa del Consiglio comunale

1. L'iniziativa del referendum può essere assunta dal Consiglio comunale quando lo stesso ritenga necessario consultare la popolazione per verificare se iniziative, proposte e programmi di particolare rilevanza corrispondono, secondo la valutazione dei cittadini, alla migliore promozione e tutela degli interessi collettivi.
2. La proposta per indire la consultazione referendaria è iscritta nell'ordine del giorno del Consiglio comunale. Dopo il dibattito, il Consiglio decide in merito all'indizione del referendum con valutazione palese, a maggioranza dei due terzi dei voti dei Consiglieri assegnati.
3. La proposta di cui al precedente comma è corredata dal preventivo della spesa per l'effettuazione del referendum, predisposto dal Segretario comunale e dal Responsabile del Servizio Finanziario con la collaborazione di tutti gli uffici che saranno impegnati nella consultazione. Il Responsabile del Servizio Finanziario correda la proposta con l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.
4. La deliberazione adottata d'iniziativa del Consiglio comunale stabilisce il testo del quesito - o dei quesiti - da sottoporre a consultazione, che deve essere chiaro ed univoco, e stanzia i fondi necessari per l'organizzazione del referendum. La delibera deve essere resa nota mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune.
5. Nel caso che il referendum sia limitato ad una parte della popolazione, la deliberazione deve precisare la delimitazione territoriale e le sezioni elettorali i cui iscritti prendono parte alla consultazione.
6. Deliberata l'indizione del referendum il Consiglio e la Giunta sospendono l'attività deliberativa sull'oggetto del quesito referendario, vengono comunque fatti salvi eventuali provvedimenti contingibili ed urgenti.

Art. 31 **Iniziativa dei cittadini**

1. I cittadini che intendono promuovere un referendum dovranno costituirsi in Comitato promotore, composto da almeno 100 elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune di Arco e procedere alla definizione del quesito – o dei quesiti – che dovrà essere oggetto del referendum. Il Comitato nomina fra i suoi componenti un coordinatore, che ne esercita la rappresentanza indicando il recapito per tutte le comunicazioni con l’Amministrazione Comunale.
2. La richiesta di referendum, redatta in carta libera, va indirizzata al Sindaco e deve recare in calce la firma, la data ed il luogo di nascita dei componenti il Comitato promotore. Quando la consultazione referendaria è richiesta per una parte della popolazione, deve essere indicata la delimitazione del territorio, tenendo possibilmente conto dei confini delle sezioni elettorali.
3. Il Sindaco, entro 15 giorni dal deposito della richiesta, trasmette tutta la documentazione pervenuta al comitato dei garanti per il giudizio di ammissibilità.

Art. 32 **Comitato dei garanti**

1. Il giudizio di ammissibilità del referendum viene espresso da apposito Comitato formato da tre garanti, eletto dal Consiglio comunale con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati. Nella stessa seduta il Consiglio comunale procede alla nomina del Presidente.
2. I componenti del Comitato, nominati all’inizio di ogni mandato consiliare, sono individuati fra soggetti in posizione di terzietà ed indipendenza e dotati di competenza specifica in materia giuridico amministrativa posseduta per titoli e per esperienza lavorativa suffragata da specifico curriculum vitae che deve accompagnare la proposta di nomina. Nel Comitato deve essere sempre assicurata la presenza di entrambi i generi. L’incarico di garante è incompatibile con la carica di Sindaco, Assessore e Consigliere comunale di un Comune della Comunità Alto Garda e Ledro, di Presidente, Assessore e Consigliere della Comunità Alto Garda e Ledro, o di dipendente del Comune di Arco; il garante non deve comunque trovarsi in una situazione che pregiudichi l’imparzialità di giudizio.
3. Le decisioni del Comitato dei garanti devono essere espresse per iscritto, con atto motivato, entro trenta giorni dal ricevimento della proposta di referendum inviata dal Sindaco fatta salvo l’eventuale interruzione di cui al precedente comma 3; tali decisioni verranno depositate presso la Segreteria del Comune che ne cura la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune, visibile dalla home page, e la comunicazione al rappresentante del Comitato promotore.
4. Nel caso la richiesta sia dichiarata non ammissibile, anche con riferimento alla delimitazione della popolazione da consultare in relazione agli effetti ed interessi connessi al quesito, ovvero il Comitato promotore non ritenga di apportare al quesito le modifiche, integrazioni o perfezionamenti richiesti, il Comitato promotore può richiedere il riesame della proposta di referendum, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al precedente comma. Il Comitato dei Garanti decide sulla richiesta di riesame con provvedimento definitivo entro i trenta giorni successivi, da comunicarsi al Sindaco e, da quest’ultimo, al presidente del Comitato promotore.

5. Le sedute del Comitato dei garanti non sono pubbliche.
6. Le funzioni di Segretario del Comitato dei garanti vengono svolte dal Segretario generale o da un funzionario dallo stesso delegato.
7. Le determinazioni del Comitato dei garanti sono adottate a maggioranza, alla presenza di tutti i componenti.
8. Ai componenti del Comitato dei garanti viene corrisposta per ogni seduta, un compenso pari al doppio dell'indennità di presenza prevista per i consiglieri comunali.

Art. 33

Raccolta ed autentica firme

1. Ricevuta la comunicazione dell'ammissione del quesito il Comitato dei promotori procede alla raccolta delle firme di presentazione, in numero non inferiore al 9% degli iscritti nelle liste elettorali del Comune al 31 dicembre dell'anno precedente come stabilito dall'art. 13 dello Statuto comunale. Per le consultazioni referendarie limitate ad una parte della popolazione, il numero minimo dei presentatori è pari al 9% degli iscritti nelle sezioni elettorali comprese nella delimitazione. Le firme possono essere raccolte in numero superiore a quello minimo richiesto, ma non oltre il 25% dello stesso.
2. Le firme di presentazione sono apposte su appositi moduli formato protocollo ciascuno dei quali deve contenere all'inizio di ogni pagina la dicitura "Comune di Arco – richiesta di referendum", e l'indicazione completa e chiaramente leggibile del quesito referendario specificando se si tratta di referendum consultivo, propositivo o abrogativo. I moduli prima di essere posti in uso sono presentati alla Segreteria comunale che li vidima apponendo la data ed il bollo del Comune all'inizio di ogni foglio. Per le consultazioni referendarie limitate ad una parte della popolazione le firme di presentazione devono essere apposte da iscritti nelle sezioni elettorali comprese nella delimitazione. Le firme sono apposte al di sotto del testo del quesito. Accanto alla firma devono essere indicati in modo chiaro e leggibile il cognome, il nome, il Comune e la data di nascita del sottoscrittore nonché i dati relativi al documento d'identità. Le firme sono autenticate da un notaio, da un cancelliere, dal Segretario comunale o da un impiegato comunale incaricato dal Sindaco o da consiglieri comunali che abbiano preventivamente comunicato la propria disponibilità al Sindaco. Le autenticazioni effettuate dal Segretario, dagli impiegati comunali o dai consiglieri comunali sono esenti da spese.
3. Il Sindaco può, a richiesta del Comitato promotore, conferire l'incarico di autentica delle firme anche a singoli dipendenti, di qualifica non inferiore alla categoria C, livello base, che si siano dichiarati disponibili; in tal caso l'incarico deve svolgersi fuori dell'orario di lavoro e della sede comunale, senza oneri a carico dell'Amministrazione comunale.
4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 13 bis dello Statuto comunale per il referendum confermativo la raccolta delle sottoscrizioni deve essere conclusa con il deposito dei relativi atti presso il Segretario comunale improrogabilmente entro 190 giorni da quello di notifica della decisione di ammissione del referendum. Le sottoscrizioni depositate fuori termini non sono utili per l'ammissibilità della richiesta di referendum e non possono essere sottoposte a verifica.
5. Entro dieci giorni dalla data di deposito degli atti il Segretario comunale dispone la verifica da parte dell'ufficio elettorale, dell'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del Comune,

corredando gli atti con una certificazione collettiva riferita a tutti i sottoscrittori del quesito nel numero riscontrato regolare.

6. Il Segretario comunale coadiuvato dall'ufficio elettorale verifica la regolarità degli atti, delle firme di presentazione autenticate e dell'iscrizione nelle liste elettorali del Comune dei sottoscrittori in numero non inferiore a quello minimo e non superiore a quello massimo previsto dal precedente sesto comma. Richiede, ove necessario, chiarimenti e perfezionamenti al Comitato dei promotori. Concluse le operazioni di verifica, il Segretario ne dà comunicazione al Comitato dei Garanti il quale provvede, dopo una analisi delle stesse, entro 15 giorni a comunicare al Sindaco la procedibilità o la non procedibilità della richiesta d'indizione del referendum ai sensi dell'art. 35 del presente regolamento.
7. Il Sindaco provvede, entro dieci giorni, a comunicare al Comitato promotore l'accoglimento o il non accoglimento della richiesta di indizione del referendum.
8. In caso di non accoglimento della richiesta si applicano le disposizioni di cui all'art. 32 comma 5 del presente regolamento.
9. Il Sindaco, dopo aver fatto predisporre il preventivo di spesa e l'attestazione di copertura finanziaria di cui all'articolo 29, iscrive l'argomento all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio comunale, presentando la documentazione ricevuta, la proposta per la presa d'atto dell'ammissione del referendum e per il finanziamento della spesa necessaria per effettuarlo.
10. Il Consiglio comunale adotta una deliberazione contenente l'atto, il richiamo agli atti ed ai documenti di cui alla procedura prevista dal presente articolo, il testo esatto e non modificabile del quesito o dei quesiti, l'eventuale indicazione delle sezioni elettorali ai cui iscritti il referendum è limitato e l'incarico al Sindaco di indire il referendum e le altre forme di pubblicità aggiuntive all'affissione del manifesto di cui all'art. 35 comma 3, assicurando l'invio a tutti gli elettori di materiale informativo redatto dalla commissione neutra di cui all'art. 36 del presente regolamento.

CAPO VIII **LE PROCEDURE PRELIMINARI ALLA VOTAZIONE**

Art. 34

Norme generali

1. Il procedimento per le votazioni per il referendum è improntato a criteri di semplicità ed economicità.
2. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.
3. La consultazione referendaria è valida se ad essa prende parte la percentuale stabilita dagli art. 13 e 13 bis dello Statuto comunale degli aventi diritto iscritti nelle liste referendarie di cui all'art. 39. Per le consultazioni limitate ad una parte degli elettori tale rapporto percentuale è riferito agli iscritti nelle liste referendarie di cui all'art. 39 delle sezioni comprese nella delimitazione. Si intende approvata la proposta che ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi.
4. Le operazioni relative al referendum, comprese quelle preliminari, sono organizzate dall'ufficio preposto alle consultazioni elettorali.
5. La Commissione elettorale comunale verifica che tutte le operazioni referendarie si svolgano nel rispetto delle disposizioni della legge, dello statuto e del presente regolamento .
6. Per i referendum limitati ad una parte degli elettori, le disposizioni del presente capo si applicano per le sezioni elettorali comprese nel territorio delimitato dal Consiglio comunale per la consultazione referendaria.

Art. 35

Indizione del referendum

1. Il referendum è indetto con provvedimento del Sindaco che dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio comunale .
2. Il provvedimento è adottato dal Sindaco almeno 60 giorni prima della data della votazione. Copia del provvedimento viene inviata dal Sindaco alla Giunta comunale, ai capigruppo consiliari, al Comitato dei promotori dei referendum d'iniziativa popolare, al comitato dei garanti, all'ufficio del Segretario comunale ed a quello preposto alle consultazioni elettorali.
3. Entro il quarantacinquesimo giorno precedente quello stabilito per la votazione, il Sindaco dispone che siano pubblicati manifesti con i quali sono precisati:
 - a) il testo del quesito o dei quesiti sottoposti a referendum;
 - b) il giorno e l'orario della votazione;
 - c) le modalità della votazione;
 - d) l'avvertenza che il luogo della votazione è precisato nella tessera elettorale o nell'attestato per minori di anni 18;
 - e) il quorum dei partecipanti necessari per la validità del referendum .

4. Nel caso siano indetti nello stesso giorno più referendum, nel manifesto devono essere chiaramente precisati e riportati distintamente i quesiti relativi a ciascun referendum, nell'ordine della loro ammissione da parte del Consiglio comunale, con delimitazioni grafiche che consentano di individuare esattamente il testo di ciascuno di essi.
5. Il manifesto è pubblicato negli spazi per le pubbliche affissioni e, ove, necessario, in altri spazi prescelti per l'occasione.
6. Due copie del manifesto sono esposte nella parte riservata al pubblico della sala ove ha luogo la votazione.
7. Quando la consultazione comprende un referendum limitato ad una parte della popolazione, nel manifesto sono indicate le sezioni alle quali appartengono gli elettori che parteciperanno alla votazione. Nel caso che la consultazione abbia luogo solo per il referendum limitato, le forme di pubblicità di cui al presente articolo sono effettuate nel territorio interessato ed in relazione alle sezioni elettorali nelle quali avrà luogo la votazione.

Art. 36 **Interruzione delle operazioni referendarie**

1. Nel caso in cui, prima dello svolgimento del referendum ad iniziativa popolare, vengano meno i presupposti e le condizioni che hanno costituito la motivazione dello stesso, il Sindaco sentito il Comitato dei promotori, propone al Consiglio di dichiarare che le operazioni relative non abbiano più corso. Il Consiglio delibera sulla proposta con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
2. Quando le condizioni di cui al precedente comma si verificano per i referendum di iniziativa del Consiglio, il Sindaco, sentiti i capigruppo, propone l'interruzione delle operazioni al Consiglio comunale. Il Consiglio delibera sulla proposta con voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
3. Il Sindaco dà avviso della interruzione delle operazioni referendarie entro cinque giorni dalla deliberazione del Consiglio comunale al Comitato dei promotori ed alla cittadinanza mediante i manifesti e gli altri mezzi utili per l'informazione al pubblico.

Art. 37 **Commissione informativa**

1. Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto Comunale l'Amministrazione assicura l'invio a tutti gli elettori di materiale informativo redatto da una Commissione neutra nominata dal Consiglio Comunale nella stessa seduta in cui il Consiglio Comunale dà incarico al Sindaco di indire il referendum ai sensi dell'art. 33 comma 2 del presente regolamento.
2. La Commissione è composta dal Presidente del Consiglio, dal direttore del Notiziario Comunale e da due consiglieri di cui uno in rappresentanza della minoranza consiliare.

Capo IX

ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE DI VOTAZIONE E DI SCRUTINIO

Art. 38

Organizzazione

1. L'organizzazione generale delle operazioni referendarie è diretta dal Segretario del Comune il quale si avvale di tutti gli uffici comunali il cui intervento sia necessario per la migliore riuscita della consultazione, coordinando le funzioni di competenza dei responsabili degli stessi. Per quanto non previsto dal presente capo si rinvia alla normativa vigente in materia di consultazioni referendarie.

Art. 39

Liste referendarie

1. Le liste referendarie, consistenti nelle liste degli aventi diritto al voto, sono composte dai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Arco, che votano muniti di tessera elettorale e documento d'identità, e dai cittadini residenti nel Comune di Arco che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età alla data di svolgimento del referendum che votano muniti di apposito attestato di ammissione e documento d'identità.

Art. 40

L'ufficio di Sezione

1. Ciascun ufficio di Sezione per il referendum è composto dal Presidente, da un Segretario e da due scrutatori dei quali uno, a scelta del Presidente, assume le funzioni di Vice Presidente.
2. Fra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno antecedente la data per la votazione, la Commissione elettorale comunale procede, in pubblica adunanza preannunziata due giorni prima con avviso affisso all'albo pretorio del Comune, alla nomina per ogni sezione elettorale, di due scrutatori, compresi nell'albo di cui alla legge 8 marzo 1989, n°95, modificata dalla legge 21 marzo 1990, n.53. Nella stessa adunanza procede alla designazione dei Presidenti dei seggi mediante nomina fra i nominativi compresi nell'apposito elenco.
3. I Presidenti provvedono alla scelta del Segretario fra gli scrutatori iscritti all'albo del comune che sia in possesso dei requisiti.
4. Ai componenti dell'Ufficio elettorale di Sezione è corrisposto un onorario commisurato al 60% di quello più favorevole previsto dalla Legge per le consultazioni referendarie nazionali o regionali, che può essere aumentato progressivamente fino all'80% in caso di pluralità di quesiti. L'impegno dei componenti degli uffici di Sezione è limitato al solo giorno della domenica nella quale ha luogo la consultazione e comunque fino all'esaurimento delle relative operazioni.
5. I Presidenti ed i Segretari degli Uffici elettorali di Sezione sono convocati, dal responsabile dell'Ufficio preposto alle consultazioni elettorali, in apposita riunione preventiva allo scopo di effettuare una ricognizione congiunta delle norme e procedure da seguire per il buon fine delle operazioni.

Art. 41
Organizzazione ed orario delle operazioni

1. La sala della votazione è allestita ed arredata, per ciascuna sezione, a cura del Comune, secondo quanto prescritto dal T.U. 30 marzo 1957, n°761.
2. Gli uffici di sezione si costituiscono nella sede prestabilita alla ore 7 del giorno della votazione. Dalle ore 7 alle ore 7.30 gli incaricati del Comune provvedono a consegnare al Presidente le schede, i verbali, una copia delle liste elettorali della sezione e tutto l'altro materiale necessario per la votazione e lo scrutinio. Il Presidente accerta la consistenza e il buono stato del materiale e dell'arredamento necessario per il regolare svolgimento delle operazioni di voto e segnala eventuali deficienze al Segretario comunale a mezzo dell'Ufficio preposto alle consultazioni elettorali affinché questi provveda immediatamente.
3. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante per ciascuno dei gruppi presenti in Consiglio comunale, designato dal capogruppo con apposito atto. Quando la consultazione comprende referendum d'iniziativa popolare, può assistere alle operazioni suddette, presso ciascun seggio, un rappresentante designato dal coordinatore del Comitato dei promotori.
4. Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite dal Comune, con le caratteristiche di cui al modello riprodotto nell'allegato A al presente regolamento. Esse contengono il quesito formulato letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili. Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi più referendum, all'elettore viene consegnata, per ognuno di essi, una scheda di colore diverso.
5. Le schede sono vidimate con la sigla di uno dei membri dell'ufficio di Sezione e devono riportare il timbro del Comune. Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 8.00.
6. L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui scelta (si o no), nel rettangolo che la contiene.
7. Le votazioni si concludono alle ore 23.00. Sono ammessi a votare gli elettori in quel momento presenti in sala.
8. Conclusa la votazione hanno immediato inizio le operazioni di scrutinio, che continuano fino alla conclusione. Concluse le operazioni il materiale, chiuso in appositi plichi sigillati, viene ritirato dagli incaricati del Comune o recapitato direttamente dal Presidente all'ufficio elettorale del Comune stesso.

Art. 42
Determinazione dei risultati del referendum

1. Presso la sede della prima sezione è costituito l'ufficio centrale per i referendum, composto dai membri dell'ufficio elettorale della prima sezione.
2. L'ufficio centrale per i referendum inizia i suoi lavori quanto tutte le sezioni hanno ultimato lo spoglio e, sulla base delle risultanze dei verbali di scrutinio, provvede per ciascuna consultazione referendaria:

- a) determinare il numero degli elettori che hanno votato ed a far constatare se è stata raggiunta la quota percentuale minima richiesta per la validità della consultazione.
 - b) al riesame ed alle decisioni in merito ai voti contestati e provvisoriamente non assegnati;
 - c) alla determinazione e proclamazione dei risultati del referendum.
3. Tutte le operazioni dell'ufficio centrale dei referendum si svolgono in adunanza pubblica.
4. Delle operazioni effettuate dall'ufficio centrale per i referendum viene redatto apposito verbale in due esemplari dei quali uno viene inviato al Sindaco e uno al Segretario comunale.
5. Il Sindaco provvede, entro cinque giorni dal ricevimento dei verbali dell'ufficio centrale, alla comunicazione dell'esito della consultazione:
- a) ai cittadini, mediante affissione di appositi manifesti nei luoghi pubblici e mediante le altre forme di informazione previste dal regolamento;
 - b) ai Consiglieri comunali, mediante invio a ciascuno di essi dei dati riassuntivi del referendum ed ai capigruppo mediante invio di copia del verbale dell'ufficio centrale.
 - c) al Comitato dei promotori, mediante l'invio di copia del verbale dell'ufficio centrale.

6. Ai componenti dell'ufficio centrale per i referendum viene corrisposto, per le funzioni presso lo stesso svolte, un onorario pari a quello previsto dalla Legge per le consultazioni referendarie nazionali.

7. L'onorario per i componenti dell'ufficio centrale per i referendum nazionali è di lire 10.000,00 per giornata lavorativa, più lire 10.000,00 per giornata lavorativa per i componenti dell'ufficio centrale per i referendum locali, più lire 10.000,00 per giornata lavorativa per i componenti dell'ufficio centrale per i referendum locali per i Consiglieri comunali.

8. L'onorario per i componenti dell'ufficio centrale per i referendum nazionali è di lire 10.000,00 per giornata lavorativa, più lire 10.000,00 per giornata lavorativa per i componenti dell'ufficio centrale per i referendum locali, più lire 10.000,00 per giornata lavorativa per i componenti dell'ufficio centrale per i referendum locali per i Consiglieri comunali.

CAPO X **LA PROPAGANDA PER I REFERENDUM**

Art. 43

Disciplina della propaganda a mezzo manifesti

1. La propaganda relativa ai referendum comunali è consentita dal trentesimo giorno antecedente a quello della votazione.
2. La propaganda mediante affissione di manifesti ed altri stampati è consentita esclusivamente negli appositi spazi delimitati dal Comune, provvedendo nella forma più economica ed utilizzando, per quanto possibile, materiali già a disposizione dell'ente e mano d'opera comunale.
3. In ciascun centro abitato del Comune è assicurato, per la propaganda relativa ai referendum comunali, un numero di spazi non inferiore al minimo previsto dal secondo comma dell'art. 2 della legge 4 aprile 1956, n ° 212 e successive modificazioni.
4. Gli spazi di cui ai precedenti commi saranno individuati e delimitati con deliberazione da adottarsi dalla Giunta comunale entro il trentacinquesimo giorno precedente quello della votazione, attribuendo:
 - a) a ciascun gruppo consiliare già costituito al momento in cui il Consiglio comunale ha adottato le deliberazioni di ammissione e di indizione una superficie di cm 100x100;
 - b) a ciascun Comitato dei promotori di referendum un numero di superfici di cm 100x100.
5. Lo spazio per la propaganda è limitato alle sole superfici previste dal precedente comma, qualunque sia il numero delle consultazioni indette per ciascuna sessione referendaria. Il Comitato dei promotori che partecipa alla consultazione con più referendum, ha diritto ad una sola assegnazione di superfici, nei limiti indicati dalla lett. b) dello stesso comma.
6. I gruppi consiliari ed il Comitato dei promotori possono consentire l'utilizzazione delle superfici loro attribuite da parte delle associazioni fiancheggiatrici e di altri soggetti che intendono partecipare alla propaganda referendaria, dandone avviso al Comune.
7. Entro il trentatreesimo giorno precedente quello della votazione, il Sindaco notifica ai capi gruppo consiliari ed al Comitato dei promotori, l'elenco dei centri abitati ove sono situati gli spazi per le affissioni, la loro ubicazione e le superfici a ciascuno attribuite.
8. Per le affissioni non è dovuto alcun diritto se le stesse sono effettuate a cura diretta degli interessati. Sono soggette al pagamento del 50% della vigente tariffa dei diritti di affissione se viene richiesto che siano effettuate dal servizio comunale in gestione diretta o in concessione. Per i referendum limitati ad una parte degli elettori, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel territorio delimitato dal Consiglio comunale per la consultazione referendaria.

CAPO X
LA PROPAGANDA PER IL REFERENDUM

CAPO XI

ATTUAZIONE DEL RISULTATO DEL REFERENDUM

Art. 44

Provvedimenti del Consiglio comunale

1. Il Presidente del Consiglio Comunale su richiesta del Sindaco iscrive all'ordine del giorno del Consiglio comunale, in apposita adunanza da tenersi entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati, l'esito del referendum o dei referendum, effettuati sia su iniziativa del Consiglio stesso che dei cittadini.
2. Quando il referendum è stato indetto per iniziativa del Consiglio comunale ed abbia avuto esito positivo, il Consiglio stesso adotta le deliberazioni conseguenti, dando corso alle iniziative e provvedimenti sui quali aveva richiesto il pronunciamento popolare salvo che, con deliberazione adottata con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati ed espressamente motivata sul punto, decida di non aderire come previsto dall'art. 13 dello Statuto.
3. Quando il referendum è indetto per iniziativa popolare ed ha avuto esito positivo, il Consiglio comunale adotta motivate deliberazioni conseguenti all'oggetto di consultazione, salvo che, con deliberazione adottata con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati ed espressamente motivata sul punto, decida di non aderire come previsto dall'art. 13 dello Statuto.

Art. 45

Informazione dei cittadini

1. Le decisioni del Consiglio comunale vengono rese note alla cittadinanza mediante idonee forme di pubblicità. Copia delle deliberazioni del Consiglio comunale relative all'oggetto del referendum d'iniziativa popolare viene notificata, entro dieci giorni dall'adozione, al rappresentante del Comitato dei promotori.

CAPO XII
NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 46
Albo delle associazioni

1. In sede di prima formazione, sono iscritte d'ufficio all'albo delle associazioni tutte le associazioni che già godono dei contributi comunali, fatto salvo l'obbligo delle associazioni stesse di presentare, su richiesta del Comune, la documentazione prevista dall'articolo 5.

Art. 47
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione di adozione.
-

